

RISCOSSIONE

Prescrizione post cartella anche con impugnazione del diniego di sgravio

di **Angelo Ginex**



Nella ipotesi in cui il contribuente sia stato destinatario di una o più **cartelle di pagamento** (**non impugnate** nel termine di 60 giorni e relative a crediti tributari), alle quali però non abbia fatto seguito l'attività di esecuzione forzata nel termine di legge, né tantomeno un atto interruttivo della **prescrizione**, è possibile vagliare alcune diverse **strategie difensive**, che presentano risvolti differenti.

Innanzitutto, è d'uopo rammentare che, a seguito dell'intervento delle **Sezioni Unite** con [sentenza n. 23397/2016](#), si è affermato che la **scadenza** del **termine perentorio** sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della **irretrattabilità del credito**, ma **non** anche la c.d. "**conversione**" del termine di **prescrizione breve** eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'[articolo 2953 cod.civ.](#)

Tale principio si applica con riguardo a **tutti gli atti** - in ogni modo denominati - **di riscossione mediante ruolo** o comunque di **riscossione coattiva** di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra-tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una **prescrizione** (sostanziale) **più breve** di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione del citato [articolo 2953](#), tranne che in presenza di un **titolo giudiziale** divenuto **definitivo**.

Ciò detto, valutata l'intervenuta **prescrizione post notifica** della **cartella**, il contribuente potrà decidere o di **procedere giudizialmente**, impugnando la cartella di pagamento dinanzi al giudice ordinario, o di tentare *in primis* la **via stragiudiziale**, instando per lo **sgravio** del **ruolo**,

al fine di giungere, in entrambi i casi, all'**annullamento del debito ormai prescritto**.

Per quanto concerne la **prima ipotesi** si evidenzia che le **Sezioni Unite**, con [sentenza n. 34447/2019](#), hanno affermato che detta opposizione debba essere proposta dinanzi al **giudice ordinario**, osservando che: «*ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la **prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento**, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui **deve conoscere il giudice delegato** in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario*».

Nel **secondo caso**, invece, il contribuente presenterà all'ente impositore, innanzitutto, **istanza di sgravio** del ruolo per **intervenuta prescrizione** del credito da esso portato successivamente alla notifica della cartella, e, poi, in caso di diniego, **impugnazione** dello stesso dinanzi al **giudice tributario**.

A tal proposito, con la recente [sentenza n. 8719 dell'11.05.2020](#), la **Corte di Cassazione** ha affermato che è **possibile** far valere la **prescrizione** del credito tributario mediante l'**impugnazione del diniego di sgravio in autotutela del ruolo**, quale atto comunque incidente sul rapporto tributario tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in grado di incidere negativamente sulla **posizione giuridica di quest'ultimo**.

Infatti, si legge testualmente che: «*essendo strutturato il processo tributario come **processo impugnatorio**, l'**impugnazione del divieto di sgravio** di ruoli portanti crediti prescritti è il **modo tipico** per innestare, in tale tipo di processo, la **domanda di accertamento** dell'avvenuto compimento della **prescrizione dei crediti il cui recupero sia stato affidato all'agente della riscossione***».

Peraltro, è evidente come il contribuente, con l'**impugnazione del diniego di sgravio**, **non** intende far valere **vizi propri** della cartella o del procedimento impositivo, ma deduce semplicemente che sarebbe **maturata la prescrizione** per l'inerzia dell'agente della riscossione nel recupero di tali crediti.

Quanto poi all'individuazione del soggetto **legittimato passivo** dell'azione di annullamento, questo è solo l'**ente impositore** e non anche l'agente della riscossione, essendo l'atto impugnato un **diniego di sgravio** del ruolo, chiesto per l'avvenuta **prescrizione** del credito da esso portato (prima ancora che dalla cartella di pagamento emessa sulla base di quel ruolo).

Sul punto, infatti, nella medesima pronuncia si è precisato che **non** è sostenibile che l'ente impositore verrebbe a trovarsi in una situazione di **minorata difesa**, essendo eventuali **atti interruttivi** della prescrizione nella disponibilità dell'**agente della riscossione**.

Premesso che l'agente della riscossione è una sorta di **mandatario senza rappresentanza**, per cui l'ente impositore potrebbe sempre richiedere gli atti necessari per difendersi in giudizio, si è evidenziato che l'**ente impositore**, in virtù di quanto disposto dall'[articolo 23, comma 3](#),

[D.Lgs. 546/1992](#), può sempre chiedere di **chiamare in giudizio l'agente della riscossione**.

In definitiva, quindi, ove vi sia stata **notifica** della **cartella non impugnata** nel termine di legge, in caso di intervenuta prescrizione della stessa, sarà possibile, prima, presentare **istanza di sgravio** del ruolo e, successivamente, **impugnare l'eventuale diniego** al fine di ottenere l'annullamento del debito.